

LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

FONTI LEGISLATIVE

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta in questo catalogo è un pacchetto ai sensi della Direttiva UE 2015/2302. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinata dal D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 recante approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (in seguito anche "Codice del turismo"), così come via modificato, da ultimo con D. Lgs 62/2018. La Direttiva UE 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale del D.Lgs. 62/2018, è pubblicata sul sito internet www.mistergo.it.

1. DEFINIZIONI

1.1. Ai sensi dell'art. 33 del Codice del turismo si intende per: a) organizzazione di viaggio: "un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita al viaggiatore"; b) pacchetto: "la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza"; c) viaggiatore: "chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto e/o autorizzato a viaggiare in base ad un contratto concluso, nell'ambito di applicazione del Codice del turismo".

2. IL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

2.1. Il contratto di pacchetto turistico si intende concluso per effetto dell'accettazione da parte dell'organizzatore del viaggio della proposta formulata dal viaggiatore nella Scheda d'Iscrizione; ad esso contratti si applicano le presenti Condizioni Generali di Contratto correlate dalla Scheda Tecnica (pubblicate sul catalogo dell'organizzazione e sul sito internet www.mistergo.it) e, per quanto eventualmente non disponibile, dalla vigente normativa in materia.

2.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 36 del Codice del turismo).

3. PRENOTAZIONE

3.1. La Scheda di Iscrizione deve essere compilata in formato elettronico, in ogni sua parte e sottoscritta dall'utilizzatore del pacchetto turistico o dagli esercenti la potestà sul medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli appositi ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in adempimento degli obblighi previsti a propria carica dal Codice del Turismo prima dell'inizio del viaggio.

4. PAGAMENTI

4.1. La misura dell'acconto (fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa) e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, sono indicate dal catalogo, aperto sul sito internet o in altri mezzi di comunicazione scritta.

4.2. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite l'organizzatore potrà risolvere il contratto, dandone comunicazione al cliente con lettera raccomandata A.R. o PEC, e applicare le eventuali penali nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura.

5. PREZZO

5.1. Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nel catalogo o nel programma fuori catalogo ed è stabilito in base alle quotazioni dei cambi in vigore a data 8.10.25. Esso potrà essere variato in conseguenza alle variazioni: di costi di trasporto in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di sterzaggio, di sbocco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tasse di cambio applicati al pacchetto in questione.

5.2. Le modifiche da parte del cliente a prenotazioni già accettate sono vincolanti per l'organizzatore soltanto se e nei limiti in cui esse possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l'addebito al viaggiatore dei conseguenti maggiori oneri di partecipazione, oltre a una quota aggiuntiva pari a € 50.

5.3. Non essendo previsto un termine entro cui formalizzare le iscrizioni, può accadere che le iscrizioni non tempestive prevedano l'inserimento in una lista d'attesa senza certezza di conferma o con un adeguamento della quota a causa della variazione delle tariffe aeree.

6. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

6.1. È facoltà dell'organizzatore modificare unilateralmente le condizioni di contratto prima dell'inizio del pacchetto, laddove la modifica sia di scarsa importanza. La modifica verrà prontamente comunicata al viaggiatore.

6.2. Prima della partenza l'organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto o di annullarlo da immediato avviso in forma scritta al viaggiatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne conseguono. Ove non accetti la proposta di modifica entro il termine specificato dall'organizzatore ovvero in mancanza di accettazione della modifica entro due giorni lavorativi, il viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione optando alternativamente per il rimborso della somma già pagata ovvero per godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo, come previsto dall'art. 40 del Codice del turismo. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Il viaggiatore può esercitare i diritti sopra citati anche quando il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, o l'annullamento dipenda da casi di forza maggiore e caso fortunato relativi al pacchetto turistico acquistato.

7. RECESSO DEL VIAGGIATORE

7.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato dall'organizzatore e non accettata dal viaggiatore; in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di recesso come sopra, il viaggiatore ha alternativamente diritto ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo, ovvero a ottenere la restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

7.2. Il viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica del contratto o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di

aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

7.3. Al viaggiatore che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate al precedente punto, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 4.1 – il costo individuale di gestione pratica clienti di € 250 per l'estero e di € 150 per l'Italia, l'Assicurazione annullamento di € 100 per l'estero e di € 80 per l'Italia e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura, la tariffa aerea per i voli low cost e il costo di eventuali altri servizi già resi.

7.4. Nel caso di gruppi preavvisati le somme di cui all'art. 7.3 saranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

8.1. L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative per la prosecuzione del soggiorno senza supplemento di prezzo a carico del contratto oppure rimborsarne quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.

8.2. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità dei mezzi e di posti, e lo rimborsera nella misura della differenza fra il costo delle prestazioni previste e quelle delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

9. SOSTITUZIONI

9.1. Il viaggiatore rinunciante può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 38 del Codice del Turismo) ed in particolare (a meno titolo esemplificativo) i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

9.2. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

9.3 Il subentrente dovrà versare l'importo delle Spese d'iscrizione e assic. obbligatorie, che non sono mai rimborsabili, e dell'Assicurazione annullamento che è sempre personale.

10. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI

10.1. Prima della conclusione del contratto sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale– aggiornate alla data di stampa del catalogo – concernenti le condizioni applicabili ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio del soggiorno, e così per gli altri Stati con obbligo del viaggiatore di uniformarsi agli obblighi e alle formalità richieste. I cittadini stranieri reperiscono le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali e presso le rappresentanze diplomatiche dei Paesi di destinazione.

10.2. È obbligo del viaggiatore provvedere, prima della partenza, a verificare l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiareisurit) o ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06491115) adeguandosi prima del viaggio. Nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumi potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore in caso di mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio o in caso di inadempimento degli obblighi sanitari ricadenti sul viaggiatore.

10.3. I viaggiatori dovranno informare l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di diritti e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore riferisce (tramite i canali informativi indicati all'art. 10.2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero degli Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono consigliate. I consumatori dovranno ottenerne l'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.

10.4. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

10.5. Il viaggiatore comunicherà oltrè per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risultino possibili l'attuazione.

10.6. Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare l'organizzatore di eventuali esigenze o condizioni particolari (gravida, intolleranze alimentari, disabilità, terapie in corso, patologie atestate da certificazione medica, ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di adeguamenti o di modifiche al contratto.

11. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E FAMIGLIE OSPITANTI

11.1. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene for-

nita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alla esprese e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

11.2. Le famiglie ospitanti vengono individuate dall'organizzatore, tramite i propri partner locali, con la massima cura. Si precisa che per famiglia ospitante si intende un nucleo composto anche da un solo componente adulto, con o senza prole, senza discriminazioni di genere, etnia, religione, condizioni economiche, livello culturale e sociale, che potranno dunque differire con la famiglia di origine. In caso di richiesta del partecipante di cambio della famiglia ospitante per giustificati motivi l'organizzatore provvederà, tramite il proprio partner, al cambio della stessa dopo aver controllato la disponibilità di eventuali famiglie sostitutive. Richieste di cambio legate a incompatibilità soggettive comporteranno il rientro anticipato con tutte le spese a carico del partecipante e senza alcun rimborso del soggiorno non goduto.

12. REGIME DI RESPONSABILITÀ

12.1. L'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto e risponde dei danni arrecati al viaggiatore o motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che l'evento – imprevedibile ed inevitabile – sia derivato dal fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze ineliminabili e straordinarie.

13. LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE

13.1. L'organizzatore è esonerato da ogni responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è dipesa da caso fortuito o forza maggiore (e così, esemplificativamente, da scioperi, eruzioni vulcaniche, epidemie, guerre, attentati terroristici, ecc.). In tali casi l'organizzatore provvederà all'assistenza fornendo eventuale sistemazione, posti o rientro con i mezzi alternativi disponibili e ciò in conformità nei limiti previsti dal Codice del turismo.

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO

14.1. Il risarcimento dei danni non può in ogni caso essere superiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, dagli articoli 1783 e 1784 del Codice civile e più in generale dalla vigente normativa in materia.

14.2. Laddove ammesso dalle vigenti norme, il risarcimento dovuto dall'organizzatore viene espressamente limitato al triplo del prezzo totale del pacchetto.

14.3. L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile di eventuali spese o oneri derivanti da circostanze aventi carattere imprevedibile e ineliminabile (manifestazioni, scioperi, maltempo, quarantena, epidemie, guerra) ovvero da cause fortuite e/o di forza maggiore (epidemie e atti terroristici, etc.).

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA

15.1. L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al viaggiatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

15.2. Al viaggiatore viene sempre comunicato un numero di telefono di emergenza e dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o agente di viaggio.

15.3. L'organizzatore è esonerato dalle rispettive responsabilità (art. 12, 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al viaggiatore o è dipeso dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o ineliminabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

16. RECLAMI E DENUNCE

16.1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestato dal viaggiatore, senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il viaggiatore ha la facoltà di assegnare l'organizzatore un termine, ragionevole, a fine di porre rimedio al difetto di conformità.

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATTO

17.1. I programmi di MisterGO inducono sempre una polizza annuale: per dettagli sulle condizioni di assicurazione si rimanda al sito www.mistergo.it.

18. RIENTRO ANTICIPATO

18.1. Il viaggiatore, per motivi quali malattia, mancato adattamento, motivi familiari, richiederà il rientro anticipato, non avrà diritto al rimborso relativo al soggiorno non goduto, e le spese del rientro saranno a suo totale carico.

19. REGOLE DI COMPORTAMENTO

19.1. Al partecipante è richiesto di tenere un comportamento consono al normale vivere civile, rispettoso della famiglia ospitante e delle regole locali.

19.2. Qualora il partecipante dovesse tenere un comportamento contrario alle norme di correttezza e civiltà, o non conformi agli usi locali, o presenti uno stato di salute incompatibile con la permanenza nel paese ospitante, l'organizzatore ha il diritto di risolvere il contratto e di rimpatriare il partecipante a spese di quest'ultimo. Il partecipante sarà chiamato a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovrà subire a causa del suo comportamento.

20. REDAZIONE E DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI

20.1. In ottemperanza a quanto disposto dal Codice del turismo, i programmi MisterGO sono redatti in modo da fornire al pubblico un'informazione corretta e completa, e contengono indicazioni sul: durata del soggiorno, località, descrizione del college o della diversa struttura ricettiva, prezzo, termini e condizioni per la rinuncia e ammontare delle eventuali penali.

21. CONTROVERSI

21.1. Eventuali controversie aventi ad oggetto il pacchetto turistico acquistato da MisterGO potranno essere gestite tramite procedure di trattamento dei reclami e meccanismi di risoluzione delle controversie alternative alla sede giudiziaria (ADR), come previsto fra l'altro

ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 o dal regolamento UE 524/2013 istitutivo della piattaforma di risoluzione delle controversie ODR.

21.2. In difetto di quanto sopra, le controversie saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del viaggiatore, in tutti gli altri casi, la competenza è esclusivamente quella del Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori della Direttiva Europea 2015/2302. Il venditore che obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al sottoscrittore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

REGOLAMENTO (CE) N. 2111/2005 – ART. 11

INFORMAZIONE SULL'IDENTITÀ DEL VETTORE

AEREO EFFETTIVO

Per i viaggi di gruppo e/o già incluso nel pacchetto turistico proposto, il nome del vettore ovvero il solo vettore sarà indicato nel dossier di viaggio, ovvero il titolo del viaggio o il nome del viaggio.

Il viaggio di gruppo, nel rispetto del Regolamento n. 2111/2005. Se non incluso nel pacchetto turistico proposto, il volo aereo o il viaggio in treno o con altro mezzo di trasporto potrà essere acquistato direttamente dal partecipante, oppure il partecipante potrà concordare l'acquisto del volo tramite MisterGO: in tal caso il costo del volo dovrà essere pagato al momento dell'emissione del biglietto e non è mai rimborsabile.

Sono da imputare esclusivamente alla compagnia aerea, o alla gestione del transito, le seguenti disfunzioni: la perdita o il ritardo nella consegna del bagaglio, la perdita della coincidenza, le procedure doganali, la rimodulazione del volo o la cancellazione del volo. Eventuali richieste di rimborso per disagi causati dalla compagnia aerea andranno richieste direttamente alla stessa da parte del viaggiatore, ma non sono mai rimborsabili.

L'annullamento deve pervenire per iscritto a MisterGO di Gbbo srl, Via Sant'Antonio 5, 20122 Milano tramite Raccomandato A/R oppure tramite PEI a mistergo@legalmail.it.

PENALI (VEDASI ART. 7)

- 10% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza

- 30% sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza

- 50% sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza

- 75% sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza.

Nessun rimborso dopo tali termini o in caso di mancata presentazione alla partenza, insufficienza della documentazione personale di espatio o rinuncia in corso di viaggio. Nel conteggio dei giorni, per determinare l'eventuale penale, sono da escludere il sabato, la domenica e il giorno della partenza.

PENALI (VEDASI ART. 7)

- 10% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza

- 30% sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza

- 50% sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza

- 75% sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza.

Nessun rimborso dopo tali termini o in caso di mancata presentazione alla partenza, insufficienza della documentazione personale di espatio o rinuncia in corso di viaggio. Nel conteggio dei giorni, per determinare l'eventuale penale, sono da escludere il sabato, la domenica e il giorno della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Gbbo srl, Piazza Caneva, 4 - 20154 MILANO (tel. 02 806761), licenza di categoria "A+B" Autorizzazione Provinciale di Milano del 14.05.1997, Decreto n. 39231/96 - SUAP Comune di Milano Pratica n. 11865230152-07/02/2020-102

GARANZIE IN CASO DI FALLIMENTO O INSOLVENZA (ART.50 COD.TUR.)

MisterGO di Gbbo S.r.l. dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 50 D.Lgs. 79/2011 - Codice del Turismo - e successive modifiche in quanto in possesso di certificato del Fondo Garanzia Viaggi (sede legale Via Nazionale 60 - 00184 Roma) P.I.139321012 (www.garanzaviaggi.it) - Certificato n. A/196.1547/2/2017/R. I clienti potranno godere delle tutele riservate loro dalla normativa in caso di insolvenza o fallimento del fornitore, consistenti nel rimborso del prezzo versato per l'acquisto dei servizi non erogati e/o nel rientro dell'estero in tutti i casi previsti.

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE T.O.

MisterGO di Gbbo S.r.l. ha contratto polizza assicurativa n. 1/85253/319/178264218 con Unipol Assicurazioni per la responsabilità civile.

COPERTURA ASSICURATIVA VIAGGIO PER IL CLIENTE

MisterGO di Gbbo S.r.l. ha stipulato le seguenti assicurazioni integrative: Assistenza e spese mediche in viaggio, Assicurazione bagaglio, Assicurazione Annullamento viaggio con Guardia minore, Internazional Incapacità.

Vedasi descrizioni sul sito www.mistergo.it

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n. 38/2006: "Le leggi italiane punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minore, anche se commessi all'estero".